



STUDIO DALL'OSSO
Società Tra Professionisti

Spettabili Clienti dello studio
Loro sedi

Modifiche e “semplificazioni” nella gestione delle dichiarazioni di intento

Dal 2020 gli esportatori abituali non saranno più tenuti a consegnare al fornitore le dichiarazioni di intento e, di riflesso è abolito l'obbligo di numerare progressivamente le tesse e annotarle in appositi registri.

Le importanti semplificazioni sono state previste dal DL 34/2019 (convertito il L. 58/2019).

Le modifiche apportate all'art. 1, commi 1 e 2, del DL 74/83 consistono nell'**abolizione** dell'obbligo di:

1) in capo all'esportatore abituale, di consegnare a ciascun fornitore la lettera di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodallosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodallosso.com

2) in capo all'esportatore abituale e ai rispettivi fornitori, di numerare progressivamente le lettere di intento nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72.

3) in capo ai i fornitori, di riepilogare nel quadro VI della dichiarazione IVA annuale i dati delle lettere di intento ricevute.

In ragione del nuovo quadro disciplinare i fornitori **dovranno** indicare sulla fattura emessa nei confronti dell'esportatore abituale gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa che potranno acquisire presso il proprio "cassetto fiscale".

Resta immutato, invece, l'obbligo degli esportatori abituali di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle lettere di intento così come l'obbligo da parte dei fornitori di riscontrare il corretto invio.

Il tutto sarebbe dovuto essere regolato da un provvedimento attuativo del quale, tuttavia, ad oggi, non c'è traccia.

Ci sono, infatti, alcuni dubbi su come comportarsi.

Prima di tutto sorge spontanea la domanda circa come potrà, il fornitore, entrare a conoscenza del fatto che il suo cliente, esportatore abituale, intenda richiedere l'applicazione della non imponibilità, fi fini IVA, della cessione ex art. 8 c. 1 lettera c. del DPR 633/72. E' chiaro che una qualche forma di comunicazione dovrà pervenire al fornitore affinché esso possa conoscere l'intento del suo cliente e comportarsi di conseguenza.

Inoltre non è chiaro come ci si dovrà comportare circa le dichiarazioni di intento relative al 2020 che verranno emesse nel mese di dicembre del 2019. In tale fattispecie si applicheranno le norme nuove o le norme vecchie?

In attesa di chiarimenti, considerando che i tempi non consentono ulteriori indugi, nel contesto attuale si consiglia di procedere ancora applicando le vecchie regole per lo meno fino a fine anno anche per le dichiarazioni di intento emesse / ricevute nel 2019 relative al 2020.

Salvo indicazioni specifiche, che, appunto, tardano ad essere comunicate dall'Amministrazione Finanziaria, si ritiene consigliabile, per il 2020, agire come di seguito:

- L'esportatore abituale invierà comunque ai clienti una copia della dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate con allegato il numero di protocollo.

- Il fornitore dell'esportatore abituale dovrà concordare con i propri clienti che l'emissione di fattura non imponibili potrà essere ammessa solo in ottemperanza del comportamento sopra descritto.

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com

Il DL 34/2019 è intervenuto anche sulla disciplina sanzionatoria prevedendo l'irrogazione della **sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta**, fermo restando il versamento della stessa, in capo al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della lettera di intento.

Stante le modifiche introdotte non sono più previste le sanzioni per:

- 1) mancato ricevimento della dichiarazione di intento;
- 2) omessa numerazione e annotazione delle dichiarazioni di intento.

Si resta a disposizione per qualsiasi necessario chiarimento o approfondimento in materia.

Giorgio Dall'Osso

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com